



LA POSIZIONE DI AIFVS SULLE «LE NUOVE TABELLE RC AUTO»:

RICHIESTE

- **Adozione di tabelle risarcitorie che si conformino ai valori monetari ed ai criteri di cui alle Tabelle di Milano nella sua triplice componente (danno biologico, sofferenza morale, personalizzazione) quale parametro di risarcimento minimo.**
- **Revisione delle tabelle medico legali secondo l'attuale criteriologia.**

1. Preliminarmente si pone una questione di metodo e di legittimità, anche politica.

L'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, in vigore dal gennaio 2006, demandava a un decreto del Presidente della Repubblica la predisposizione della tabella unica volta a determinare i parametri medico legali e pecuniari sulla base dei quali quantificare e risarcire il danno biologico per le lesioni di non lieve entità; in forza dell'art. 355, co. 2 del Codice delle assicurazioni al Governo era assegnato un termine di 24 mesi per provvedere a redigere le disposizioni attuative, tra le quali ovviamente il dPR previsto dall'articolo 138. Il Governo è dunque **decaduto** fin dallo scorso 1 gennaio 2009 dal potere di promuovere il dPR del quale ora si discute.

Allo stato, pertanto, ogni decisione in punto liquidazione del danno biologico spetterebbe unicamente al Parlamento, potendo semmai il Governo farsi promotore di un disegno di legge (come già riferito, che sia conforme ai criteri di cui alle tabelle milanesi).

Si ricorda inoltre come in ogni caso il Governo non sia legittimato in alcun modo ad emanare "criteri interpretativi" (per esempio criteri medico-legali in punto nesso di causa; effetti retroattivi; ecc.) in realtà tali da configurare delle autentiche regole non previste né dalla legge delega né dall'art. 138 Cod. Ass. Priv.

2. La assurda previsione della retroattività delle tabelle, applicabile anche ai giudizi in corso.

Il comma 6 dell'art. 1 dello schema di dPR prevede, ad esclusivo vantaggio delle compagnie assicuratrici, l'applicazione retroattiva dei nuovi parametri anche ai giudizi in corso (!); senonché questa grave disposizione, come pure venne evidenziato al Governo nel luglio 2012, si pone in manifesto e insanabile contrasto con il Codice delle Assicurazioni Private e con la legge delega che non avevano previsto e non prevedono tale retroattività, ciò in piena conformità al principio generale dell'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle *Disposizioni sulla legge in generale* (cfr. del resto già Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11048).

La penalizzante disposizione proposta dal Governo viola manifestamente gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. e l'art. 11 preleggi, con la conseguenza che essa non sarebbe neppure tale da produrre le certezze auspiccate, bensì, all'opposto, una stagione di contrasti giurisprudenziali e di rimessioni alla Corte costituzionale; aggiungasi che tale comma dello schema di d.P.R. viola anche le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nelle pronunce del 6 ottobre 2005 *Draon c. Francia* e *Maurice c. Francia*, che espressamente ha sancito l'irretroattività delle disposizioni che limitino il risarcimento dei danni alla persona per violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione.

Si ribadisce pertanto come il Governo abbia due uniche opzioni:

- nessuna indicazione nella relazione illustrativa, nella premessa o nel testo;
- inserimento, nella premessa alla tabella unica nazionale o direttamente nel testo del d.P.R., della precisazione, conforme all'art. 11 preleggi, per cui «*La tabella unica nazionale, di cui*



al comma 2 dell'art. 138 Cod. Ass. Priv., ed il comma 3 del medesimo articolo trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai danni alla persona prodotti dai sinistri stradali occorsi a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente d.P.R.».

3. Le tabelle non riguardano solamente i danni alla persona patiti dalle vittime della strada ma, a seguito del “decreto Balduzzi” (d.l. 158/2012, art. 3, comma 3), gli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv. verranno a colpire anche le vittime della cosiddetta malasanità.

Pertanto non rivestono alcun pregio le ragioni (già di per sé infondate) addotte da Ania e talune associazioni di consumatori a sostegno della significativa riduzione dei risarcimenti nelle controversie r.c.a. (ragioni individuate in un'eventuale riduzione dei premi assicurativi, invero mai verificatasi in questi anni di interventi legislativi pur estremamente favorevoli alle assicurazioni).

4. Si prende atto dell'ammissione da parte di Ania che il danno morale è escluso dall'ambito operativo delle tabelle, dal momento che per anni Ania ed assicurazioni, infatti hanno negato tale circostanza. Tuttavia, la relazione di accompagnamento, pur priva di alcun valore normativo, continua a ingenerare inammissibili equivoci definendo “eventuale” il danno morale e lasciando intendere che allo stesso andrebbe applicato un assurdo limite costituito da quello previsto dall'art.138 per la personalizzazione (30%), che è altra cosa rispetto al morale.

Inoltre a seguito delle SSUU del 2008 è noto che in tema di 139 nel limite del 20% viene incluso ogni pregiudizio non patrimoniale possibile (compresi quelli morali ed esistenziali). E ciò si ripeterebbe anche in relazione all'art. 138 (limite fisso del 30%). E' pertanto smentita la tesi dell'Ania secondo la quale i risarcimenti non sarebbero in concreto dimezzati: vero sarà il contrario, come dimostra la seguente tabella.

CONFRONTO TRA TABELLE SCHEMA D.P.R. E TABELLE MILANESI (i valori monetari indicati considerano tutti i pregiudizi non patrimoniali – biologici, morali, esistenziali - con personalizzazione massima in entrambi i casi, dunque le ipotesi più gravi di lesioni personali in relazione a ciascuna fascia di invalidità permanente)			
caso	Tabelle schema d.P.R.	Tabelle milanesi 2013	Svalutazione del danno alla persona prodotto dalle tabelle proposte dal Governo (somme in meno per i danneggiati)
10 anni – invalidità 35%	168.281,41 €	292.985,00 €	124.703,59 €
10 anni – invalidità 80%	717.460,83 €	1.120.083,75 €	402.622,92 €
10 anni – invalidità 100%	1.012.219,02 €	1.430.270,00 €	418.050,98 €
35 anni – invalidità 35%	142.118,22 €	254.636,25 €	112.518,03 €
35 anni – invalidità 80%	623.736,19 €	973.476,25 €	349.740,06 €
35 anni – invalidità 100%	879.988,99 €	1.243.062,50 €	363.073,51 €
60 anni – invalidità 35%	123.290,67 €	216.287,50 €	92.996,83 €
60 anni – invalidità 80%	525.644,71 €	826.868,75 €	301.224,04 €
60 anni – invalidità 100%	741.598,09 €	971.193,75 €	229.595,66 €

Si ricorda pertanto come AIFVS avesse suggerito nella precedente riunione del luglio 2012 l'inserimento nella premessa alle tabelle monetarie o direttamente nel testo, della precisazione - ben diversa da quella ora rinvenibile nello schema di d.P.R. - per cui: «I valori monetari previsti dal Codice delle Assicurazioni Private per la liquidazione delle lesioni personali da sinistri stradali sono funzionali al risarcimento del solo danno biologico. Conseguentemente la tabella unica nazionale, di cui al comma 2 dell'art. 138 Cod. Ass. Priv., ed il comma 3 del medesimo articolo si riferiscono unicamente al danno biologico, esulando dall'ambito operativo di tali disposizioni il danno morale, così come peraltro definito dal primo comma, lettera c), dell'art. del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 e dagli artt. 1, lettera b), e 4, primo comma, lettera c), del d.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181,



pertanto rimanendo la liquidazione dei pregiudizi morali assoggettata per intero unicamente al principio della valutazione in via equitativa sancito dagli artt. 1226 e 2056 c.c.». L'inserimento suggerito, proteso a scongiurare qualsiasi residua incertezza sull'effettiva portata della futura tabella unica nazionale, è del tutto legittimo sotto il profilo dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo: esso, infatti, non ha carattere innovativo sul piano normativo, ma solamente ricognitivo dell'attuale disciplina, atteso che la *ratio legis* delle predette disposizioni - ricavabile dalla genesi dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57 da cui discesero nel 2005 rispettivamente gli artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv. - è inequivocabile nel delineare l'esclusione del danno morale dai criteri redazionali della tabella unica nazionale per la r.c.a., nonché - sia chiaro il punto - dalla personalizzazione del danno biologico (tra l'altro incostituzionalmente limitata dall'art. 138 Cod. Ass. Priv. alla misura del 30%).

5. Aumento del rischio di contenzioso e difficoltà di composizione stragiudiziale

Ecco cosa potrebbe accadere durante una trattativa volta alla definizione stragiudiziale di una controversia atta ad evitare un lungo e defatigante contenzioso che pone la Vittima in uno stato di grave sofferenza.

1° Esempio

Un giovane di 35 anni che subisce un danno biologico del 50% (perdita totale dell'avambraccio o totale di una mano) è oggi risarcito, come previsto dalle tabelle Milanesi, con un ammontare che va da un minimo di € 384.000, che la Compagnia è tenuta ad offrire stragiudizialmente, fino ad un massimo di € 480.000 (compresa la personalizzazione). Su tale voce di danno, la Compagnia assicuratrice potrebbe, in presenza di accurate allegazioni, riconoscere, sempre al livello stragiudiziale, ulteriori € 40.000. E' ragionevole ipotizzare che un sinistro di così grave entità potrebbe essere definito, senza ricorso ad un giudizio, per un importo di € 420.000.

Con le nuove tabelle il risarcimento proposto sarà € 222.000.

La compagnia assicuratrice sosterrà in prima battuta (già accade per la liquidazione delle lesioni "micropermanenti") che tale importo è già comprensivo del danno morale. In alternativa potrebbe essere offerta, ma solo a chiusura della vertenza, una somma maggiorata di un 20%, assumendo come massimo possibile il 30% di danno morale. Con tale dinamica la personalizzazione prevista dalle tabelle milanesi uscirebbe di scena e il danno sarebbe liquidato con € 260.000.

La differenza, quindi tra le due migliori ipotesi di definizione stragiudiziale della pratica sarebbe di **€ 160.000!**

2° Esempio.

Una persona di 70 anni che subisce un danno biologico del 70% (Amputazione bilaterale di coscia a qualsiasi livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace) è oggi risarcito dalle tabelle milanesi con un ammontare che va da un minimo di € 517.000 fino a un massimo di € 646.000 (compresa la personalizzazione). Attesa l'estrema gravità del danno, una compagnia attenta potrebbe riconoscere, sempre al livello stragiudiziale, un importo di € 580.000, che comprende una personalizzazione dimezzata rispetto al massimo possibile.



via A. Tedeschi, 82 - 00157 Roma - tel. 06 41734624 - fax 06 233216163

Con le nuove tabelle il risarcimento sarà invece di soli €303.00. Quand'anche si applicasse un danno morale al massimo del 30%, si arriverebbe ad una ipotesi risarcitoria di 390.000 EURO.

Anche in questo caso vi sarebbe una differenza di **190.000 EURO!**

Le nuove tabelle quindi oltre a ridurre in modo draconiano i risarcimenti allontanano la possibilità di una soluzione stragiudiziale di una controversia e aumentano il rischio di soluzioni accettate "secondo la miglior tecnica liquidativa". Ricordiamo quanto infatti un contenzioso comporti per la vittima un'ulteriore e grave sofferenza, stati di ansia, stress e una sensazione di impotenza.

6. Ulteriore problema su cui nulla viene detto è che i criteri milanesi per la personalizzazione dei danni non patrimoniali hanno unicamente valore indicativo, viceversa quelli, di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass. priv., sono vincolanti e tali da impedire il risarcimento integrale del danno alla persona.

7. NON E' VERO CHE ALL'ESTERO SI RISARCISCE DI MENO CHE IN ITALIA.

Non è dato sapere da dove l'estensore della relazione accompagnatoria al Dpr abbia tratto le proprie convinzioni, curiosamente riprese da una recente comunicazione ANIA.

Al riguardo occorre considerare quanto segue.

7.1. Limiti della comparazione

Occorre rifuggire comparazioni operate tra voci di danno singole o tra singoli casi, così come verificare attentamente le fonti dei dati comparatistici forniti. Notorio è che vi sia una certa qual tendenza, da parte dei soggetti economicamente interessati, a selezionare casi "speciali" *ad hoc* per la comparazione.

E' inoltre necessario tenere conto che le differenze tra i vari sistemi risarcitori (differenze che si riflettono anche sul *quantum*) dipendono da svariati fattori:

- i differenti approcci che si hanno nella valutazione medica delle lesioni, laddove si contrappongono sistemi in cui il medico legale domina la scena e fornisce indicazioni senza le quali non si può praticamente procedere alla liquidazione del danno, e sistemi in cui l'esperto medico non gioca affatto un ruolo di questo tipo
- profondi divari a livello di sistemi di sicurezza sociale, che evidentemente hanno un peso specifico nel segnare i solchi tra gli Stati membri dell'Unione Europea (in generale, come dimostrato da Paesi scandinavi e dalla Germania, più il sistema di sicurezza sociale è forte, più tende ad abbassarsi la soglia dei risarcimenti)
- diversità dei processi (tempistiche dei giudizi; modalità nell'apprezzamento delle prove, ecc.)
- divari economici a livello salariale, costi della vita, ecc.
- differenti approcci alla sanzione penale
- modi diversi di intendere il significato stesso del risarcimento del danno e, più in generale, della responsabilità civile, che sono ancora molto distanti tra loro.

Va da sé che, quand'anche si dimostrasse (e ciò, come si dirà oltre, è smentito dai dati disponibili) che il sistema risarcitorio italiano sia più generoso rispetto agli altri ordinamenti europei, ciò non costituirebbe comunque un dato di per sé negativo: ogni sistema risarcitorio è in realtà frutto di un particolare contesto economico e sociale, risponde a delle esigenze interne di giustizia.



7.2. I dati comparatistici “neutrali”

Tra i vari studi comparatistici si segnala il seguente del 2009 in quanto indipendente:

CONTRACT
ETD/2007/IM/H2/116

<i>IMPLEMENTED BY</i>	<i>FOR</i>
	
<i>DEMOLIN, BRULARD, BARTHELEMY</i> <i>- HOCHTIEF -</i>	<i>COMMISSION EUROPEENNE</i> <i>- DG FOR INTERNAL</i> <i>MARKET AND SERVICES -</i>

**COMPENSATION OF VICTIMS OF CROSS-BORDER ROAD
TRAFFIC ACCIDENTS IN THE EU: COMPARISON OF
NATIONAL PRACTICES, ANALYSIS OF PROBLEMS AND
EVALUATION OF OPTIONS FOR IMPROVING THE
POSITION OF CROSS-BORDER VICTIMS**

- REPORT -

Submitted by Jean Albert, Team Leader



PRELIMINARY NOTE

The contractor (hereafter the "Contractor") is DBB Law (Demolin - Brulard - Barthelemy), a law firm with offices in Brussels¹, Mons, and Soignies, Belgium and Paris, France.

This report (the "Report") is based on contributions made in the form of specific reports from all members of the team described below (the "Team")².

As Team Leader, I wish to thank the members of the Team, researchers, contact points and other contributors for their dedication to this project and the quality of their input.

Members of the Team are listed below.

Team Leader

Jean Albert (jeanalbert@accidentscompensation.org)

Legal and economical aspects

Professor Frédéric Leplat (fredericleplat@accidentscompensation.org)

Legal Experts who have done the Country Report and the Case Study

Austria: Benedikt Spiegelfeld (benedikt.spiegelfeld@accidentscompensation.org)

Belgium: Yves Brulard (yves.brulard@accidentscompensation.org)

Bulgaria: Emilyia Atanasova (emilyia.atanasova@accidentscompensation.org)

Cyprus: Yiannos Georgiades (yiannos.georgiades@accidentscompensation.org)

Czech Republic: JUDr. Ondrej Dostal (ondrej.dostal@accidentscompensation.org)

Estonia: Ants Mailend (ants.mailend@accidentscompensation.org)

Finland: Professor Juha Karhu (juha.karhu@accidentscompensation.org)

¹ DBB, 46 avenue des Arts, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 213.14.50, Fax +32 (0)2 213.14.60, Email info@dbblaw.eu

² The contents of this Report are the sole responsibility of the Team Leader and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission or of those who collaborated or participated in this Report since their participation, limited to specific portions of the Report, was reviewed and re-written to form the Report. The European Commission does not guarantee the accuracy of the data included in this report, nor does it accept responsibility for any use made thereof.



France: Isabelle Tinel (isabelle.tinel@accidentscompensation.org)
Germany: Norbert Häger (norbert.haeger@accidentscompensation.org)
Greece: Panagiotidou Vassiliki (v.panagiotidou@accidentscompensation.org)
Hungary: Csaba Pataky and Tibor Pataky (pataky@accidentscompensation.org)
Italy: Enrico Adriano Raffaelli (e.a.raffaelli@accidentscompensation.org)
Latvia: Valters Gencs (valters.gencs@accidentscompensation.org)
Lithuania: Valentinas MIKELNAS (valentinas.mikelenas@accidentscompensation.org)
Luxembourg: Patrick GOERGEN (patrick.goergen@accidentscompensation.org)
Malta: Marse-Ann Farrugia (mars-ann.farrugia@accidentscompensation.org)
The Netherlands: Mrs S.C.Banga (s.banga@accidentscompensation.org)
Poland: Piotr Sadownik (piotr.sadownik@accidentscompensation.org)
Portugal: Dr. Ronald Charles Wolf (ronald-charles.wolf@accidentscompensation.org)
Romania: Melnic Virgil (virgil.melnic@accidentscompensation.org)
Slovenia: Pipan Nahtigal Nataša (natasa.pipan@accidentscompensation.org)
Slovakia: Peter Bartosik (peter.bartosik@accidentscompensation.org)
Spain: Emilie Pavageau (emilie.pavageau@accidentscompensation.org)
Sweden: Jur. Dr. Roland Dahlman (roland.dahlman@accidentscompensation.org)
United Kingdom: Hugh James (mark.harvey@accidentscompensation.org)

Legal Experts who have done the Country Report solely

Denmark: Christian Riewe (christian.riewe@accidentscompensation.org)
Ireland: John Sweetman B.L. (john.sweetman@accidentscompensation.org)
and Neil Long B.L. (neil.long@accidentscompensation.org)

Legal Expert who have done the Case Study solely

Denmark: Jørgen Rasch (jorgen.rasch@accidentscompensation.org)
Ireland: Damian Doyle (damian.doyle@accidentscompensation.org)
The Netherlands: W.A. (Wim) Luiten (wim.luiten@accidentscompensation.org)
Sweden: Åke Fransson (ake.fransson@accidentscompensation.org)

Participants

Emilie Dessens (project management) emiliedessens@accidentscompensation.org
Jacqueline Duband (coordination/translation/edition) j.duband@accidentscompensation.org
Cécile Fargier (legal aspects) fargiercecile@accidentscompensation.org
Isabelle Tinel (legal aspects) isabelletinel@accidentscompensation.org
CETE (Sud-Ouest), Gilles Duchamp



Research, Translation and Administrative

Julie Béral

Simon Elliott

Saoussen Farhat

Barbara Hatzimichail

Maud Leroyer

Jenny Maidment

Jean-Baptiste Merlin

Anais Nizon

Cécile Pinel

Julien Saintpierre

Virginie Touzet

Sylvain Traversa

Main Outside Contributors

PEOPIL, Dr Wolfgang Resch

Other contributors

Interviewees

Participants in the questionnaires

National Statistics Agencies

Ministries of Justice/Transport

Insurance companies

Jean Albert

Team Leader

2009

Da questo studio emerge come l'Italia sia lungi dal risultare tra i Paesi europei che risarciscono di più i danni alla persona.



via A. Tedeschi, 82 - 00157 Roma - tel. 06 41734624 - fax 06 233216163

Si riportano in particolare i seguenti dati:


The general compensation levels are outlined in the table below:

COUNTRY	GRAND TOTAL in Euros	Proportional	Differential
SK	226405	16,867	-83,133
SI	471335	35,114	-64,886
DK	521470	38,849	-61,151
BG	533335	39,733	-60,267
ES	575255,52	42,856	-57,144
LT	684659	51,006	-48,994
RO	738122	54,989	-45,011
MT	777805	57,946	-42,054
PL	861225	64,160	-35,840
EE	1003235	74,740	-25,260
CY	1017555	75,807	-24,193
LV	1019001	75,915	-24,085
LU	1061685	79,094	-20,906
PT	1150349	85,700	-14,300
BE	1164249	86,735	-13,265
IE	1170787,68	87,223	-12,777
HU	1257165	93,658	-6,342
IT	1336897,32	99,598	-0,402
FR base	1342299,76	100,000	0,000
CZ	1430935	106,603	6,603
UK	1533672,39	114,257	14,257
NL	1555777,5	115,904	15,904
SE	1561807	116,353	16,353
EL	1564285	116,538	16,538
AT	1567985	116,813	16,813
FI	1915904	142,733	42,733
DE	1941221	144,619	44,619

Source: Tartarin and Farandelle case study completed by the country experts under this Study.

The differential Graph below highlights the compensation level differences clearly

Graph 4



Source: Tartarin and Farandelle case study completed by the country experts under this Study



It is also important to note that where only the death of Tartarin is taken into account, the differential between countries changes. This is shown by comparing the graph below with the graph above.


COUNTRY	Amount in Euros	Proportional	Differential
BG	15000	2,424	-97,576
SK	24310	3,928	-96,072
EE	45400	7,337	-92,663
SI	175000	28,280	-71,720
HU	201400	32,546	-67,454
PL	203000	32,805	-67,195
CZ	231160	37,355	-62,645
DK	231635	37,432	-62,568

COUNTRY	Amount in Euros	Proportional	Differential
MT	259600	41,951	-58,049
LV	259609	41,952	-58,048
ES	297322,64	48,047	-51,953
BE	325331	52,573	-47,427
UK	360151,8	58,200	-41,800
RO	380700	61,521	-38,479
IE	415164,22	67,090	-32,910
LU	424500	68,599	-31,401
AT	428600	69,261	-30,739
CY	519000	83,870	-16,130
LT	588250	95,060	-4,940
FR base	618817,2	100,000	0
IT	670441,19	108,342	8,342
PT	738740	119,379	19,379
DE	751556	121,450	21,450
NL	889646	143,766	43,766
EL	912100	147,394	47,394
SE	1200440	193,989	93,989
FI	1205340	194,781	94,781

Source: Tartarin and Farandelle case study completed by the country experts under this Study (counting only the consequences of Tartarin's death).



Graph 36 Personal Injury Differential Graph (Items 1 to 24 in the answers to the Tartarin and Farandelle Case Study)



Source: Tartarin and Farandelle case study completed by the country experts under this Study

In the graph above Germany and Finland would provide the higher compensation levels and indicates a high peak-to-peak amplitude. The graph below however shows that in terms of property damages the peak-to-peak amplitude is lower with the Netherlands and Luxembourg providing higher compensation levels.

Da questi grafici emerge dunque come sia smentito che il danno alla persona nella sua complessità sia liquidato in Italia secondo livelli più elevati rispetto agli altri Stati membri dell'Unione Europea. Semmai può osservarsi come l'Italia si ponga in una **situazione mediana**, in cui peraltro le vittime, come notorio, si trovano a conseguire il risarcimento del danno con tempistiche decisamente maggiori rispetto a quelle riscontrabili in altri ordinamenti.

8. Certezze delle regole ed efficienza.

Se si vuole approdare legislativamente a delle tabelle che siano condivise e dalle quali discendano certezza e prevedibilità, occorre assumere a riferimento i valori più consolidati tra la giurisprudenza, che allo stato, come evidenziato dalla Cassazione, sono quelli di cui alle **tabelle milanesi**. Ogni discostamento da tali tabelle darebbe luogo a contrasti ed un lungo periodo di incertezza, con conseguente inefficienza dell'intervento normativo.

Comunque gli eventuali discostamenti dalle tabelle milanesi non potrebbero in alcun modo giustificarsi sul piano comparatistico. **I vizi della norma regolamentare: coefficienti di moltiplicazione, scelta del valore pecuniario del "punto" (fermo al 2005 e non rivalutato), differenza tra uomini e donne.**

9. Adozione di criteri arbitrari non vincolati alla legge.

Anche alla luce di quanto sopra esposto si rileva come la tabella ministeriale appaia in ogni caso affetta da gravi vizi di illogicità ed eccesso di potere. L'unico richiamo normativo sul valore del punto esistente nel Codice delle assicurazioni è quello previsto al 139 che individua il valore del punto in €674,28 ora aggiornato ad €783,33.



In assenza di richiamo normativo è illogico ritenere che il legislatore abbia consentito di adottare il medesimo valore base del punto sia per le micro permanenti che per le invalidità dal 10 al 100% di IP, trattandosi di situazioni tra loro non assimilabili.

9.1 Mancato rispetto dei criteri di moltiplicazione e dunque assoluto arbitrio del funzionario estensore.

Poiché l'estensore della tabella ha ritenuto di applicare alle macro permanenti i medesimi criteri offerti dalla norma di legge, previsti all'art. 139 cod. ass. avrebbe dovuto applicare gli stessi moltiplicatori, ma il DPR non rispetta ovviamente tali criteri che ove attuati avrebbero portato a valori estremamente più alti addirittura rispetto alle tabelle ora in uso da parte della Cassazione.

L'estensore del DPR ha ammesso di avere arbitrariamente scelto di modificare i coefficienti di moltiplicazione del punto.

Di fatti gli unici coefficienti previsti dalla norma di legge sono quelli dettati dall'art.139 n.6. che prevedono la adozione di un moltiplicatore del valore del punto così riassunto:

1% moltiplicatore 1

2% moltiplicatore 1,10

3% moltiplicatore 1,20

4% moltiplicatore 1,30

Allo scattare del 5 punto il moltiplicatore cresce non più dello 0,10 ma dello 0, 20

5% moltiplicatore 1,50

6% moltiplicatore 1,70

7% moltiplicatore 1,90

8% moltiplicatore 2,10

9% moltiplicatore 2,30

Ne consegue che il moltiplicatore del decimo punto secondo tale progressione avrebbe dovuto crescere dello 0,30 divenendo ipoteticamente 2,60 invece nella previsione della tabella addirittura scende allo 0,10 ! e così fino al 100% di IP.

Tale illegittimità si ripercuote su tutta la tabella non rispettando il criterio di legge che prevede all'art.138 n.2 lettera c che il valore economico del punto cresca "in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi".

Qui invece, anziché a una crescita più che proporzionale, si assiste a una riduzione del valore del coefficiente di moltiplicazione!!!

9.2. Criteri di abbattimento arbitrari e non previsti dalla legge.

La tabella inoltre prevede un **doppio e inammissibile abbattimento del valore del punto** in funzione dell'età: il primo abbattimento dello 0,5% per ogni anno di età della vittima successivo al 10° trae legittimità nella analoga previsione dell'art. 139 cod. ass. in materia di micropermanenti; il secondo abbattimento non trova alcuna legittimità nella norma dell'art. 138 cod. ass. che non lo prevede affatto.

Il 138 si limita a rilevare che il valore economico deve decrescere con l'età in relazione alle tavole di mortalità dell'ISTAT "al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale".

Pur nella oscurità letterale di una simile previsione è evidente che il legislatore aveva presente la obsolescenza delle tavole attuariali in tema di aspettativa di vita e quindi non ha affatto inteso prevedere un doppio abbattimento inesistente nel dettato normativo, ma una **rivalutazione** dei coefficienti che tenesse conto della maggiore aspettativa di vita rispetto alle tavole Istat.



Per essere chiari: la adesione ai criteri di legge delle tabelle porterebbe a moltiplicatori molto più alti e demoltiplicatori molto più bassi, col risultato finale di tabelle che porterebbero valori sideralmente più alti di quelli adottati dalla giurisprudenza.

In conclusione è assolutamente illegittimo l'intervento amministrativo volto a modificare il quadro normativo per arrivare a risultati ingiusti e penalizzanti che per di più contrastano col dettato normativo.

10. L'impossibile paragone con gli indennizzi Inail.

Imbarazzante, oltre che sintomatico della incultura e degli interessi in campo, che da parte di taluni si sia inteso proporre un impossibile paragone tra i risarcimenti alle vittime della strada e gli indennizzi sociali corrisposti dall'INAIL ai lavoratori infortunati.

E' noto , ma non a tutti, che determinazione e quantificazione delle conseguenze patrimoniali di una menomazione con incidenza sulla capacità lavorativa avviene attraverso parametri fissi determinati per legge in un sistema che è indennitario e che **non è finalizzato a risarcire il danno nella misura esatta in cui si è verificato** ma è unicamente teso a garantire la tutela sociale del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale.

Infatti il sistema Tabellare dei Coefficienti INAIL è previsto solo per le menomazioni dal 16% in su, non porta a indennizzi per danni patrimoniali in caso di menomazioni che non hanno incidenza concreta sulla capacità di produrre reddito attraverso il lavoro poiché la ratio della norma è di assolvere alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione. Si tratta dunque di un paragone impossibile.